



Decisione/0048/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0024/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del ricorso proposto dal sig. Rosario Abisso contro l'Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sigg.ri Mario Perri e Paride Tremolada avverso il provvedimento di dismissione dal ruolo di arbitro effettivo a disposizione della CAN per la Stagione Sportiva 2026/2027, la seguente

DECISIONE

Viene in decisione il ricorso con cui il sig. Rosario Abisso ha gravato il prefato provvedimento, pubblicato con Comunicato Ufficiale AIA del 1° luglio 2026, nella parte in cui ha disposto la sua dismissione per raggiunto limite di permanenza nel ruolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 2, lettera e), ROT (Regolamento degli Organi Tecnici dell'AIA).

Il ricorso

Il ricorrente ha esposto di essere stato inserito nell'organico della CAN B a decorrere dal 1° luglio 2014 e di esservi rimasto fino al 30 giugno 2017; di essere successivamente transitato nella CAN A, nella quale avrebbe operato dal 1° luglio 2017 al 30 agosto 2020; e, infine, di essere stato posto a disposizione della CAN unificata dal 1° settembre 2020, data della riunificazione delle precedenti Commissioni.

Ha altresì dedotto che, con il Comunicato Ufficiale impugnato, il Comitato Nazionale dell'AIA lo ha incluso tra gli arbitri avvicendati per avere raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza allo stesso organico; fattispecie, quest'ultima, disciplinata dall'art. 19, comma 2, lett. e), ROT, il quale prevede la dismissione prioritaria degli arbitri che abbiano maturato dieci anni di permanenza nel medesimo organico, salvo che si siano classificati tra i primi venticinque della graduatoria finale di merito.

Secondo il ricorrente, il provvedimento sarebbe fondato su un erroneo computo delle Stagioni rilevanti e, pertanto, sul difetto del presupposto necessario per l'applicazione della disposizione richiamata.

Con un articolato motivo, il ricorrente ha fatto quindi valere la violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 2, lett. e), e 60, comma 2, ROT 2025, nonché il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

In particolare, secondo l'attorea prospettazione, l'AIA avrebbe erroneamente applicato l'art. 19, comma 2, lett. e), del Regolamento degli Organi Tecnici, invero da leggere congiuntamente all'art. 60, comma 2, che consentirebbe di conteggiare le Stagioni maturate nei precedenti organici soltanto fino al 30 giugno 2021.

Ne deriverebbe l'esclusione dal calcolo delle Stagioni comprese tra il 30 giugno 2021 e l'entrata in vigore del nuovo regolamento, avvenuta il 1° luglio 2025.

A tale esegesi, suffragata da autorevole parere allegato al ricorso, si approderebbe altresì ai lumi del divieto di interpretazione estensiva delle norme atte a limitare la partecipazione degli associati all'attività sportiva e del canone del legittimo affidamento, non avendo l'AIA, ad avviso dell'attore, previamente comunicato il criterio di calcolo dell'anzianità.

Parte attrice ha, quindi, chiesto:

- in via cautelare, la sospensione dell'efficacia della dismissione e la sua ammissione alle designazioni e alle attività della CAN;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- in via preliminare, ove necessario, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli arbitri controinteressati, nel ricorso limitati ai sigg. Mario Perri e Paride Tremolada;
- nel merito, l'accertamento dell'avvenuta maturazione di otto Stagioni rilevanti oppure, applicando il solo regime ordinario, di soltanto sei Stagioni;
- l'annullamento del Comunicato Ufficiale impugnato nella parte relativa alla sua dismissione;
- la conseguente reintegrazione nell'organico CAN per la Stagione Sportiva 2026/2027;
- la condanna di parte avversa alle spese del giudizio.

La memoria difensiva dell'AIA

Con memoria ritualmente depositata, l'AIA ha chiesto respingersi il ricorso in ragione della sua ritenuta infondatezza.

In particolare, secondo parte convenuta, il sig. Abisso avrebbe trascorso tre Stagioni nella CAN B, tre nella CAN A e sei nella CAN unificata, raggiungendo complessivamente dodici Stagioni. Al termine della Stagione 2025/2026, egli avrebbe conseguito una media di 8,522, collocandosi al ventiseiesimo posto della graduatoria finale. Consentendo l'art. 19 del Regolamento degli Organi Tecnici agli arbitri che abbiano raggiunto almeno dieci Stagioni di permanere nel ruolo soltanto se classificati nelle prime venticinque posizioni, la dismissione sarebbe giuridicamente fondata.

Sarebbe, anzitutto, venuto meno l'interesse di Abisso alla prosecuzione del giudizio.

Dopo la proposizione del ricorso, egli avrebbe frequentato e superato il corso per *Video Match Official*, acquisendo la qualifica di Arbitro Effettivo VMO. Tale scelta avrebbe determinato la perdita della precedente qualifica e, in base al Regolamento AIA, gli impedirebbe di rientrare nella CAN come arbitro effettivo.

Neanche sarebbe accoglibile la domanda cautelare, non potendo, ad avviso della convenuta, questo Tribunale ordinare all'Associazione di reintegrare Abisso e di inserirlo nuovamente nelle designazioni. Difetterebbero, in ogni caso, i presupposti della chiesta cautela, anche in quanto la nuova qualifica di VMO renderebbe comunque impossibile il ritorno nel precedente ruolo.

Nel merito, l'AIA ha contestato l'interpretazione dell'art. 60 del Regolamento degli Organi Tecnici, per come prospettata da parte attrice. Lungi dall'aver cristallizzato il conteggio delle Stagioni al 30 giugno 2021, escludendo quelle successive, la disposizione si sarebbe limitata a stabilire che, nel calcolo, dovrebbero essere comprese anche le Stagioni trascorse nelle precedenti CAN A e CAN B, nonché la Stagione 2020/2021, condizionata dall'emergenza pandemica. Non sarebbe quindi previsto alcuno scomputo delle Stagioni successive.

L'Associazione ha, poi, evidenziato che il temporaneo differimento dell'applicazione del limite di permanenza sarebbe stato contenuto nel terzo comma dell'art. 60 del precedente Regolamento, disposizione non riproposta nel ROT del 2025 avendo la stessa esaurito i propri effetti. Il computo di tutte le Stagioni sarebbe pertanto conforme al tenore letterale delle norme, alla loro interpretazione sistematica e alla sottesa *ratio* di favorire il ricambio generazionale, ovviando a disparità di trattamento tra gli arbitri.

Ha concluso chiedendo:

- respingersi le istanze cautelari di parte attrice, siccome inammissibili nonché carenti dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;
- in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità delle doglianze per carenza di interesse;
- nel merito, respingersi il ricorso, con refusione delle spese processuali.

L'udienza del 4 agosto 2026

All'udienza del 4 agosto 2026, sono comparsi:

- l'Avv. Andrea Capone, in rappresentanza del sig. Rosario Abisso;
- l'Avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell'AIA.

Nessuno è comparso per i sigg. Mario Perri e Paride Tremolada, né per la Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L'Avv. Capone ha puntualmente illustrato i motivi del ricorso, chiedendone l'accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento di dismissione del sig. Abisso adottato con C.U. A.I.A. n. 1 del 1° luglio 2026.



In via cautelare, ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento gravato.

Ha compiutamente replicato l'Avv. Di Stasio, che si è riportato integralmente alle argomentazioni difensive dedotte nel proprio atto di costituzione, chiedendo respingersi il ricorso.

L'ordinanza cautelare

Con ordinanza cautelare del 4 agosto 2026, questo Tribunale, in parziale accoglimento della domanda cautelare, ha disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla posizione giuridica del sig. Rosario Abisso e, per l'effetto, l'ammissione del medesimo in sovrannumero al raduno precampionato degli arbitri della CAN in programma a decorrere dal 6 agosto 2026.

Con la stessa ordinanza, il Collegio, rilevato il difetto di notificazione del ricorso a tutti gli arbitri controinteressati, ha disposto che la segreteria dell'AIA notificasse, con sistema *sinfonia4you*, a tutti i controinteressati come individuati dalla graduatoria finale di merito della CAN al 30 giugno 2026, il ricorso, nonché la medesima decisione.

Le memorie difensive delle parti

All'esito dell'integrazione del contraddittorio, cui si è ritualmente provveduto, le parti hanno depositato ulteriori memorie, con cui hanno ribadito le rispettive tesi difensive.

In particolare, con la propria memoria, l'AIA, dando atto dell'avvenuta integrazione del contraddittorio, ha reiterato le eccezioni, di rito e di merito, già formulate, insistendo per l'integrale rigetto del ricorso.

Con note da allegare al verbale di udienza, l'Abisso, nel chiedere il rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

L'udienza del 3 settembre 2026

All'udienza del 3 settembre 2026, sono comparsi:

- l'Avv. Andrea Capone, in rappresentanza del sig. Rosario Abisso;
- l'Avv. Valerio Di Stasio, in rappresentanza dell'AIA.

L'Avv. Capone si è riportato al proprio ricorso, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

L'Avv. Di Stasio ha ribadito le eccezioni formulate nella memoria difensiva versata agli atti.

Le parti hanno chiesto che la causa venisse decisa.

I motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel rito, premessa l'avvenuta integrazione del contraddittorio con tutti gli arbitri controinteressati, non ha pregio l'eccezione di inammissibilità (*rectius*, improcedibilità)/cessazione della materia del contendere formulata da parte convenuta.

Noto è, in proposito, l'orientamento pretorio che, rispettivamente, riconduce la cessazione della materia del contendere ai casi di piena realizzazione dell'interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell'azione e l'improcedibilità a quelli di inutile prosecuzione del giudizio per sopravvenuta impossibilità del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente (ad es., Cons. Stato, sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824).

Ora, l'ottenimento, nelle more del presente procedimento, della qualifica di VMO non comporta la formale acquiescenza alla disposta dismissione dal ruolo. Chiara è, del resto, la volontà di parte attrice, che aveva aderito al bando VMO con riserva, senza rinunzia alcuna al proposto ricorso, teso a un bene della vita distinto e non certo assorbito dalla qualifica di VMO.

Un'interpretazione di diverso segno si porrebbe in antitesi con la prerogativa di tutela di diritti e interessi che è lungi dall'arretrare dinanzi all'autonomia dell'ordinamento sportivo.

Nel merito, il provvedimento gravato, che ha incluso l'Abisso tra gli arbitri avvicendati per avere raggiunto il limite di dieci anni di



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

appartenenza allo stesso organico, si fonda sul positivo dettato dell'art. 19, comma 2, lett. e), ROT, secondo cui *"1. Al termine di ogni stagione sportiva la CAN propone la dismissione degli arbitri inquadrati nel proprio organico per un numero pari agli avvicendamenti fissati dal Comitato Nazionale ai sensi dell'art. 14. 2. La CAN propone, in via prioritaria, l'avvicendamento degli arbitri per i quali ricorra una delle seguenti condizioni: [...] e) aver raggiunto il limite di dieci anni di appartenenza nello stesso organico salvo che si siano posizionati tra i primi venticinque nella graduatoria di merito"*.

Se è vero che il disposto testualmente prevede la dismissione prioritaria degli arbitri che abbiano maturato dieci anni di permanenza nel medesimo organico, salvo che si siano classificati tra i primi venticinque della graduatoria finale di merito, il panorama esecutivo deve essere integrato dal parimenti vigente dettato dell'art. 60 del Regolamento.

La precedente versione del disposto recitava: *"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2023, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi 2, 3 e 4. 2. In fase di prima applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e) si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della CAN A, della CAN B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021. 3. I criteri di avvicendamento dalla CAN di cui all'art. 19, comma 2, lett. e), e all'art. 25, comma 2, lett. e), entrano in vigore dalla stagione 2023/2024 e, pertanto, avranno effetto sulla composizione degli organici della stagione 2024/2025"*, mentre la vigente versione del medesimo articolo si limita a prevedere che *"Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2025, fatto salvo quanto previsto nei successivi commi"* e che *"In fase di prima applicazione dell'art. 19, comma 2, lett. e), e dell'art. 25, comma 2, lett. e), si computano le stagioni sportive di permanenza di arbitri e di assistenti arbitrali negli organici della CAN A, della CAN B e dalla CAN fino al 30 giugno 2021"*.

Il ROT 2023 ha, dunque, disposto che si computassero le Stagioni di permanenza negli organici di CAN A, CAN B e CAN *"fino al 30 giugno 2021"*, precisando che il nuovo criterio sarebbe entrato in vigore dalla Stagione 2023/2024 e avrebbe prodotto effetti sulla composizione degli organici della Stagione 2024/2025.

Sarebbero state, dunque, computabili le Stagioni maturate fino al 30 giugno 2021, mentre sarebbero rimaste escluse quelle relative alle Stagioni 2021/2022 e 2022/2023.

Il ROT 2025 ha mantenuto invariati sia l'art. 19, comma 2, lett. e), sia la disposizione transitoria contenuta nell'art. 60, comma 2, continuando a prevedere il computo delle Stagioni pregresse soltanto *"fino al 30 giugno 2021"* e senza più disporre l'entrata in vigore dei criteri di avvicendamento a partire dalla Stagione 2023/2024.

La conferma, da parte della disposizione oggi vigente, della *littera* di quella antecedente induce a confermare l'opzione favorevole alla cristallizzazione dell'anzianità maturata entro tale data, ferma la ripartenza del computo delle nuove Stagioni soltanto dall'entrata in vigore del ROT 2025 (quindi dalla Stagione 2025/2026).

Il principio di certezza del diritto, che permea l'ordinamento sportivo tanto quanto quello statale, è, del resto, un tutt'uno con la primazia del criterio letterale nella piramide disegnata dall'art. 12 delle Preleggi (in termini, Cons. St., sez. V, 6 febbraio 2025, n. 921). Se l'ordinamento domestico è isola nell'arcipelago dell'ordinamento statale, l'interpretazione da seguire deve essere, anche nel primo, la più aderente possibile al senso letterale delle parole, nella loro formulazione tecnico-giuridica (ad es., Cass. civ., sez. un., 25 luglio 2022, n. 23051, che giustifica il primato del criterio letterale in ragione del suo carattere di oggettività e del suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e *"palese"*).

Non è dato privare di rilievo l'espressione *"fino al 30 giugno 2021"*, evidentemente tesa a bilanciare l'esigenza di *turn over* con il legittimo affidamento degli arbitri in organico; né è consentito pretermettere il testuale dettato dell'art. 60, che, nella versione del 2025 (*lex mitior* giustificata – come deve ritenersi – dalla volontà di temperare il rigore della norma a regime), non reca più il richiamo della Stagione 2023/2024, così ostando al computo degli anni ricompresi tra il 30 giugno 2021 e il 1° luglio 2025.

Nel caso di specie, non sembra, dunque, essere stato raggiunto il limite decennale, fondante il provvedimento di dismissione oggi impugnato. Il ricorrente ha, invero, maturato otto Stagioni complessivamente rilevanti: sette dal 2014 – data dell'inserimento di parte attrice nell'organico della CAN B – *"fino al 30 giugno 2021"* e una, la Stagione 2025/2026, successiva all'entrata in vigore del nuovo Regolamento.

Il combinato disposto degli articoli 19 e 60 del Regolamento, in armonia con il principio informatore del *favor participationis*, che a una lettura restrittiva induce a prediligere una inclusiva, coerente con la peculiare valenza dell'attività sportiva *"in tutte le sue forme"* (art. 33 Cost.), impone l'accoglimento del ricorso.

L'oggettiva novità delle questioni giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.



Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della delibera di cui al Comunicato Ufficiale dell'Associazione Italiana Arbitri n. 1 del 1° luglio 2026 nella parte in cui dispone la dismissione del sig. Rosario Abisso.

Compensa le spese del procedimento tra le parti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 settembre 2026.

IL RELATORE
Andrea Giordano

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai